

DETERMINAZIONE N. 68/2019

OGGETTO: Accreditamento della Società Eos Reply S.r.l., in qualità di conservatore dei documenti informatici ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di sistemi di conservazione dei documenti informatici.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO l'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale, nel seguito "CAD") che attribuisce ad AgID il compito di gestire le istanze di accreditamento dei soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici;

VISTO il DPCM 03 dicembre 2013 recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005." pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 20;

VISTA la Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014 relativa alle "modalità per l'accREDITamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

VISTA l'istanza della Società Eos Reply S.r.l. depositata agli atti con protocollo AgID con n. 19611 del 20/12/2018, relativa alla domanda di accreditamento per il conseguimento del riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di

sicurezza, nello svolgimento delle attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

ESAMINATA la documentazione successivamente depositata agli atti con protocollo AgID n. 19611 del 20/12/2018 e n. 1639 del 28/1/2019;

CONSIDERATA la Determinazione AgID n. 432/2016 che istituisce il “Servizio Accreditamento”;

CONSIDERATO che l’esame della documentazione pervenuta effettuata dal “Servizio Accreditamento” non presenta elementi ostativi al suo accreditamento.

DETERMINA

- L’accreditamento e l’iscrizione nell’elenco dei conservatori accreditati a decorrere dalla data odierna - secondo quanto disposto dalla circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014 – della Società Eos Reply S.r.l.;
- La pubblicazione dell’elenco stesso così aggiornato sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Roma, 12 marzo 2019

Teresa Alvaro